

CONVEGNO 4 MAGGIO 2016

C.GAGLIARDI

- presentazione

Funzionario Giudiziario presso il Tribunale Ordinario di Torino, responsabile settore Successioni. Responsabile settore Privilegi. Docente Ministeriale personale amministrativo.

- slides informative sul servizio eredita' giacenti: una brevissima presentazione del servizio eredita' giacenti dedicata ai frequentatori ministeriali dei corsi di formazione

## UFFICIO SUCCESSIONI TRIBUNALE DI TORINO

milly gagliardi

EREDITA' GIACENTE ..IN POCHE PAROLE

- giacenze tribunale torino e modalita' gestione (allegare schema gestione)

Attualmente sono pendenti poco piu' di 400 fascicoli di eredita' giacente....grazie alla attivita' costante di verifica sullo stato delle procedure, l'ufficio è arrivato a definire un gran numero di procedure, in particolare quelle piu' risalenti nel tempo, invitando i curatori a svolgere con sollecitudine tutti gli adempimenti necessari per la chiusura delle curatele. Il principio ispiratore di questo modus operandi è quello che la procedura di eredita' giacente deve preoccuparsi di gestire per il piu' breve tempo possibile quei beni per i quali non si reperisce a breve un erede accettante.... non deve passare quel concetto per cui il Tribunale deve trovarsi a gestire beni (con le conseguenti responsabilita' e dispendio di energie e costi) per il periodo di 10 anni dalla morte.

Cosa si prevede per il futuro? Sfogliando LA STAMPA del 5 febbraio 2016, si legge un articolo dal titolo 'Aumenta la media dei lutti.....Torino non è così longeva. In un anno 9% in piu' di decessi? Come deve leggrsi questo dato? Abbiamo piu' anziani, sempre piu' soli, e questo rischia di diventare un trend nei prossimi anni. Ma questo non significa certo che si avra' un aumento delle procedure di eredita' giacenti: ho verificato che chi ha un patrimonio decide più spesso di disporne mentre è in vita con un testamento ( nel 2015 ho avuto un aumento di deposito di testamenti del 30 per cento rispetto all'anno precedente...)...Le eredita' c.d. 'povere' sono tantissime (a causa della crisi, sono aumentati i casi di suicidio, le rinunzie all'eredita') ed il passaggio ad una eredita' giacente è inutile.....e costoso per il ricorrente che sempre piu' desiste dal depositare ricorsi ex art. 528 c.c.. Per questi motivi la mia previsione per il futuro disegna un quadro con sempre meno fascicoli.....da gestire.

L'inventario (si riporta quanto gia' in relazione avv.Ruggeri)

Il primo compito del Curatore è quello di procedere all'inventario dell'eredità secondo le disposizioni dettate per il *beneficio di inventario*. Non si ritiene che il curatore sia sottoposto al termine trimestrale né sia tenuto a prestare cauzione.

Prima di tale incombenza il Curatore può solo esperire, in analogia a quanto previsto per il tutore dall'art. 370 C.C., gli atti indilazionabili ed urgenti, tra i quali rientrano quelli necessari per conseguire il possesso dei beni ereditari.

Potrà accedere ai pubblici registri immobiliari e mobiliari (PRA Registro Imprese ecc.)

Tecnicamente l'inventario è una ricognizione fedele di attività e passività tramite l'attività di verbalizzazione di un Pubblico Ufficiale.

Sinteticamente si possono distinguere inventari "obbligatori" (previsti dalla legge a tutela di particolari interessi p. es. minori o incapaci) o "facoltativi" oggetto di scelte private (ma comunque consentiti dalla legge, p. es. apertura cassette sicurezza dopo la modifica dell'art 769 cpc (28) o dell'usufruttuario ex 1002 C.C.) .

Il procedimento di formazione dell'inventario ha natura di volontaria giurisdizione.

E' diretto a realizzare finalità pubbliche in relazione ad interessi patrimoniali di soggetti che, per la particolare situazione in cui si vengono a trovare, necessitano di tutela, e comunque interessi pubblici di fiscalità.

---

(28) Interessante, ed economica, la possibilità, ex art.48, c. 6° d.lgs 346/90 di chiedere l'intervento, per la procedura di apertura, di funzionario dell'Agenzia delle Entrate, anziché di Notaio.

Il giudice competente alla designazione del notaio o del P.U. che provvederà alla redazione dell'inventario è il Tribunale in composizione monocratica ai sensi degli artt. 769 c.p.c. e 244 D.Lgs 1998/51.

La norma non indica la competenza territoriale.

Si ritiene che sia competente il giudice del luogo dell'aperta successione, atteso che un ampio complesso di norme radica innanzi a questo giudice le varie articolazioni del procedimento di accettazione beneficiata dell'eredità.

(Trib. Vercelli 25.07.05 – (29); Cass. n. 1789/87 - (30) - compet. territ. e funzionale -).

Da alcuni è stata affermata la competenza concorrente del giudice del luogo in cui si trovano i beni (o la maggior parte di essi), ma la tesi non pare

sostenibile se non nel caso di successione di straniero non residente cui si applichi la legge italiana.

Ciò non esclude che il “giudice dell’eredità giacente” possa “delegare” la nomina del Cancelliere o notaio al giudice della volontaria giurisdizione del luogo ove si trovino i beni da inventariare. In tale ipotesi, similmente a quanto avviene per le c.d. prove delegate, il Curatore presenterà ricorso al detto giudice per la designazione del p.u. incaricato.

Essendo poi procedimento di volontaria giurisdizione si applicano le norme di cui agli artt. 737 e seg. c.p.c. dettate per i procedimenti camerali ai sensi dell’art. 742 bis c.p.c. E’ pertanto opinione largamente condivisa che il decreto sia modificabile e revocabile ai sensi dell’art. 742 c.p.c.; mentre si discute se sia reclamabile ai sensi dell’art. 739 c.p.c.

---

(29) “ ...- che invece la nomina di un notaio per la redazione del relativo inventario spetta non già al Giudice Tutelare, bensì al Giudice di cui all’art. 769 c.p.c., la cui competenza per territorio (trattandosi di procedimento relativo all’apertura di successioni) deve essere determinata in relazione al luogo in cui si è aperta la successione....” in Sito Persona e danno a cura Paolo Cendon

(30) L'autorizzazione spetta, invece, sentito il giudice tutelare, al Tribunale del luogo dell'apertura

della successione, in virtù del 1° co. [dell'art. 747 cod. proc. civ.](#), tutte le volte in cui il procedimento dell'acquisto jure hereditario non sia ancora esaurito, come quando sia pendente la procedura di accettazione con il beneficio dell'inventario e ciò perché, in tal caso, l'indagine del giudice non è

L'opinione contraria al dettato della norma da ultimo citata è fondata sulla natura dell'inventario: il suo scopo cautelare, quale semplice strumento di controllo della consistenza di un patrimonio, non consentirebbe né renderebbe necessario il reclamo.

Inoltre, se si ammettesse la soggezione al reclamo si dovrebbe riconoscere in punto di efficacia l'applicazione dell'art. 741 c.p.c. (*termine di gg. 10 per l'opposizione*) con conseguenze incongrue in caso di inventario da eseguirsi in vista o in conseguenza dell'accettazione beneficata (si pensi ai rigidi termini di redazione dell'inventario imposti dalla legge ed alla decadenza dal beneficio in caso di loro inosservanza).

In concreto il Curatore, una volta a conoscenza dell'esistenza di beni da inventariare, deve fare una istanza al Giudice (funzionalmente competente per gli affari di volontaria giurisdizione) del luogo di apertura della successione affinché proceda alla nomina del pubblico ufficiale che debba materialmente procedere alla redazione dell'inventario, di solito (notaio o cancelliere) emanando all'uopo anche gli opportuni provvedimenti per la sua

formazione.

Il giudice unico provvederà sulla predetta istanza con decreto nel quale saranno indicati il pubblico ufficiale incaricato della formazione dell'inventario oltre ai provvedimenti contingibili che si rendano opportuni per la formazione dello stesso. Ove venga in concreto depositata l'istanza, la stessa sarà soggetta a versamento del C.U.

In realtà, presso il Tribunale di Torino, il curatore, già con la nomina, viene invitato/autorizzato alla redazione, con l'assistenza del Cancelliere.

In considerazione della differente funzione dell'attività svolta dal curatore dell'eredità giacente rispetto a quella del chiamato all'eredità che accetta con beneficio d'inventario, l'avviso dell'inizio delle operazioni inventariali deve essere adattato alla particolarità dell'eredità soggetta alla curatela, per cui, essendo il curatore un rappresentante, anche se non in senso tecnico, dell'eredità e quindi di tutti i possibili successibili, *il pubblico ufficiale che procede alle operazioni inventariali non è tenuto a dare l'avviso a tutte le persone indicate nell'art. 771 c.p.c.*, essendo le stesse rappresentate dal curatore. In definitiva, considerata la particolare funzione dell'istituto dell'eredità giacente, il pubblico ufficiale designato dal Giudice per procedere alle operazioni inventariali dovrà provvedere all'*avviso ex art.772 c.p.c solo al*

*curatore* che rappresenta l'eredità, anche se non si può escludere il diritto dei successibili (chiamati, legatari, creditori...) di assistere alle operazioni inventariali, previa autorizzazione da parte del giudice, pur non avendo gli stessi diritto al predetto avviso. L'eventuale istanza di tali interessati va redatta in bollo ed è dubbio se debba essere soggetta a versamento del C.U. La prassi del Tribunale di Torino è di non assoggettarla a C.U. in consonanza col parere del Ministero della Giustizia (all. 20) che parrebbe limitare la soggezione alle istanze di "straordinaria amministrazione" o sulle quali il Tribunale sia chiamato a pronunciarsi in Camera di Consiglio.

Circa il contenuto dell'inventario si rimanda alla relazione della Dr.ssa C. Gagliardi, Cancelliere presso l'Ufficio Successioni del Tribunale di Torino.

In questa sede è sufficiente ricordare che trattasi di atto di fondamentale importanza in quanto, non solo ai fini fiscali, sarà (il) documento di raffronto per i successivi atti del curatore (denuncia di successione, liquidazione attivo, pagamento creditori ecc..). Proprio in considerazione della massima rilevanza dell'inventario, sono previste integrazioni dello stesso (sempre a cura del Cancelliere o notaio) qualora si scoprono nuove attività o passività.

Le eventuali integrazioni sono, tutte, soggette a imposta di registro (fissa).

Potranno inoltre comportare dichiarazioni integrative di successione.

Il pubblico ufficiale che ha proceduto alla redazione dell'inventario ha diritto al pagamento delle proprie competenze che saranno liquidate del giudice unico con decreto che sarà trasmesso al visto di controllo del pubblico ministero ( a Torino solo per le spese a debito), anche nel caso in cui lo stesso sia provvisoriamente esecutivo.

Le predette competenze saranno poste a carico dell'eredità giacente per cui, nel decreto di liquidazione, il giudice dovrà autorizzare il curatore a prelevare le stesse dai fondi ereditari esistenti o, in caso di fondi inesistenti o insufficienti, da quelli che si formeranno eventualmente in futuro a seguito della amministrazione del patrimonio ereditario da parte del curatore.

Occorre, infine, ricordare che non essendo previste dall'attuale normativa fiscale esenzioni in materia di eredità giacente, l'inventario sarà soggetto all'ordinaria imposta di bollo e alla registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate.

*Valore giuridico dell'inventario:*

E' atto pubblico con efficacia probatoria limitata alla quantità ed alla descrizione dei beni inventariati, ma le dichiarazioni e le attestazioni risultanti possono essere contestate unicamente con la proposizione della querela di falso.

La valutazione rimane nell'alveo delle stime soggettive: l'Ufficiale incaricato, ove lo ritenga opportuno, può nominare uno o più esperti estimatori .

Nella redazione dell'inventario il Cancelliere dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 775 cpc.

Si ritiene che il criterio di stima da adottare, per i beni mobili, dovrebbe essere quello del valore di realizzo tenendo conto dello stato di fatto in cui si trova il bene. Peraltro, in alcuni casi, si pensi ad una azienda, potrebbe essere difficile stimare l'avviamento. Si potrebbe pertanto consigliare, in prima istanza, di indicare i costi storici di attività e passività. La stima potrà essere effettuata, previa istanza del curatore (al giudice), nel caso si dovesse procedere alla alienazione.

I beni mobili dovranno essere descritti nella loro natura, quantità, tipologia, stato di conservazione. Per i mobili iscritti in pubblici registri dovranno essere indicate le informazioni risultanti dai documenti di proprietà.

Per i beni immobili dovranno essere indicati i diritti reali risultanti dalla pubblicità immobiliare o da eventuali titoli di provenienza che verranno reperiti, nonché gli estremi catastali. La stima dovrebbe essere differita alla eventualità della vendita.

I diritti di credito ed i titoli dovranno, normalmente, essere inventariati al valore nominale, indicando gli estremi identificativi.

Per i rapporti di conto corrente dovrà essere indicato il saldo netto alla data di apertura della successione.

Ma vedi (art. 9 Dlgs 346/90 – T.U. imposte successione e donazioni) (31) (32)

L'inventario è obbligatorio, anche in caso fosse completamente negativo .

(vedi determinazione Ispettorato), a differenza di quanto puo' capitare nei fallimenti.

In materia di eredita' giacenti si applica quanto previsto dal codice civile in merito agli inventari. Altro discorso vale per i fallimenti, nei quali si fa riferimento alla Legge Fallimentare.

---

(31) Solo la redazione di un inventario conforme ai criteri indicati dall'art. 775 c.p.c. avrebbe consentito di opporre il valore reale dei mobili, proprio in

quanto inventariati unitamente agli immobili e alle carte, al valore degli stessi determinato forfettariamente in via presuntiva. Il notaio avrebbe dovuto porre in essere le azioni necessarie all'inventario di tutti i mobili che egli, quale pubblico ufficiale, sarebbe stato tenuto a reperire nei luoghi ove essi avrebbero potuto trovarsi, al di là delle dichiarazioni di parte degli eredi. ( Cass. civ., Sez. V, 18/09/2009, n. 20088 )

(32) La norma in questione ([D.Lgs. n. 346 del 1990](#), art. 9, T.U.) - premesso che l'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, esclusi quelli specificamente esentati dall'imposta (comma 1) - stabilisce, per quanto interessa:

5.1.1.- che denaro, gioielli e mobilia si presumono compresi nell'attivo "per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore";

5.1.2.- che tale presunzione non opera ("salvo che") se sia provata, mediante inventario analitico redatto a norma [dell'art. 769 c.p.c.](#) e segg., l'esistenza di detti beni per importo diverso dal 10% dell'imponibile ereditario netto.

5.2.- Si tratta pertanto di una presunzione legale, vincibile soltanto mediante la prova, consentita dalla legge stessa (cfr. [art. 2728 c.c.](#), comma 2), costituita da un inventario analitico redatto nelle forme prescritte dai menzionati articoli del codice di rito (Cass. nn. 5974/2007, 7114/2003; discutendosi peraltro in giurisprudenza circa la necessità di previa apposizione dei sigilli: Cass. nn. 15532/2006, 11993/2006, 8345/2006).

5.3.- Tanto premesso, la fondatezza dei motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la loro intrinseca correlazione, è preconizzata dalla considerazione che la norma citata, recante presunzione legale circa la consistenza dei menzionati valori mobiliari e limitazione alla prova contraria,

non può essere interpretata se non rigorosamente; di tal che nessun'altra caratteristica o condizione potrà essere richiesta, per l'ammissibilità dell'unica prova contraria concessa al contribuente, se non che si tratti di un "inventario" analitico redatto a norma [dell'art. 769 c.p.c.](#) e segg."

Nel caso di specie, l'esistenza incontestata di un simile inventario sarebbe tuttavia inficiata nella sua valenza probatoria, secondo la difesa erariale ed il giudice a quo, dal fatto che esso sarebbe stato redatto a seguito d'istanza presentata al giudice competente posteriormente alla scadenza del termine perentorio fissato dalla legge ([D.Lgs. n. 346 del 1990](#), art. 31) per presentare la dichiarazione di successione e relativi allegati, inventario compreso. Tale argomento, costituente il cardine logico-giuridico della sentenza impugnata (v. par. 1.2), non è conforme al diritto, per le ragioni di seguito espresse.

5.3.1.- Si osserva, innanzitutto, che il termine di sei mesi dalla data di apertura della successione, per presentare la dichiarazione di successione ed allegati, non è previsto espressamente dalla legge come perentorio nè può considerarsi comunque tale, non essendo (più) sanzionata specificamente la sua inosservanza, ossia la tardività della dichiarazione, ma solo l'omissione di essa (infatti, l'art. 50, stesso D.Lgs., come sostituito dal [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473](#), art. [2, comma 1, lett. d](#), non contempla più l'ipotesi sanzionatoria della tardività); ed essendo anzi previsto, dall'art. 33, comma 1, che possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine, purchè prima della notifica dell'accertamento d'ufficio il quale, in tal caso, deve tener conto delle dichiarazioni integrative o modificative tardivamente presentate (Cass. n. 10358/2006; in tal senso, d'altronde, era stata composta, da S.U. n. 14088/2004, la precedente oscillazione giurisprudenziale, espressa da Cass. nn. 8972/2002, 12458/2001, 6700/1998, 946/1996, in materia di termini per la ritrattazione o modificazione della denuncia di successione).

5.3.2.- D'altra parte, il [D.Lgs. n. 346 del 1990](#), art. 32, nell'atto di sancire l'irregolarità della dichiarazione, quando non sia corredata dai documenti

indicati nel precedente art. 30, e nel prevedere un'apposita sanatoria mediante invito a regolarizzarla entro sessanta giorni, contempla l'ipotesi della dichiarazione tempestivamente presentata (come nel caso concreto dedotto in lite), mancante tuttavia di alcuni dati o documenti; ciò significa che la regolarizzazione è consentita, se la dichiarazione è stata presentata prima dell'accertamento (non omessa), anche se la documentazione non sia stata interamente prodotta, ma sia stata richiesta, entro la stessa data.

5.3.3.- Discende da quanto sin qui precisato che l'inventario, redatto analiticamente in conformità [all'art. 769 c.p.c.](#) e segg., non può ritenersi inidoneo a vincere la presunzione posta dall'art. 9, comma 2, cit., per il solo fatto che non sia stato chiesto entro il termine di sei mesi stabilito dall'art. 31, dal momento che la dichiarazione non si considera omessa, e che quindi tale inventario può essere richiesto dall'interessato, in mancanza di altre più precise indicazioni, finché non sia stato notificato l'accertamento d'ufficio.

Esclusa, pertanto, l'irricevibilità dell'inventario per presunta tardività della richiesta, e considerata la funzione di esso, nel quadro probatorio disegnato dal [D.Lgs. n. 346 del 1990](#), art. 9, comma 2, per definire la consistenza dei cespiti mobiliari ivi contemplati, il giudice del rinvio dovrà valutare l'idoneità di tale documento a vincere la presunzione legale, nell'ambito di eventuali ulteriori eccezioni ritualmente sollevate dall'ufficio. ( Cass. civ., Sez. V, 26/02/2009, n. 4626 )

## FACSIMILE Verbale inventario - Allegato n. 8

## FACSIMILE Istanza liquidazione compenso redazione inventario – Allegato 9.

- ordine di servizio vigente

Attualmente è in vigore un ordine di servizio che prevede una turnazione di 7 funzionari: il curatore che ha necessita' del cancelliere ne fa richiesta scritta depositandola in cancelleria e viene assegnato il primo cancelliere in lista e così via. Detto ordine di servizio vale anche per gli inventari di fallimento.

Poichè nella maggior parte dei casi ci si trova ad operare in condizioni igieniche assai precarie (si pensi agli inventari da redarsi in seguito alla apposizione di sigilli per rinvenimento di persone decedute magari da parecchio tempo, agli inventari da effettuarsi in locali pieni di pattume, insetti, escrementi e simili.....) per i cancellieri si tratta di un lavoro certamente poco gratificante quanto poco retribuito (circa 10 euro orarie nette che talvolta vengono pagate dopo anni o addirittura annullate quando la procedura aperta d'ufficio è incapiente).

Ricorrere ai Notai puo' essere risolutivo ma anche per questi si tratta di un'attivita' che potrebbe essere non retribuita...d'altra parte, assegnare ai Notai gli inventari delle procedure capienti porterebbe ad assegnare ai cancellieri (gia' sottopagati e poco gratificati) solo le procedure a zero.....oltre il danno la beffa (mi si passi questo sfogo da cancelliere...)

- piccolo corso ai cancellieri: nel mio mini corso, principalmente spiego ai funzionari che è necessario che questi si muniscano di guanti in lattice, mascherine, una pila.....tutto cio' perchè nella maggior parte ci si trova ad operare in condizioni igieniche e di luminosita' assai precarie. Colgo l'occasione per sensibilizzare i curatori affinche' anche loro si

muniscano dei detti dispositivi, possibilmente ricordandosi di pensare anche al cancelliere.....

Appena divenuta responsabile della sezione, ho provveduto a spiegare come fare l'inventario delle eredita' e le differenze di questo rispetto a quelli dei fallimenti.

L'incombente dell'inventario deve essere adempiuto nel più breve tempo possibile per consentire al curatore di prendere possesso dei beni ereditari. Solitamente informazioni utili riguardo alla individuazione dei beni ereditari sono acquisibili dai familiari del de cuius e, comunque, il curatore potrà accedere alle informazioni contenute nei pubblici registri mobiliari (tra i quali il P.R.A., Pubblico Registro Automobilistico) e immobiliari e al Registro delle Imprese presso la locale Camera di Commercio.

Una volta che il curatore sia a conoscenza di beni da inventariare dovrà chiedere al Tribunale la nomina di un pubblico ufficiale al quale affidare l'incarico delle operazioni di inventario. Nei casi in cui beni ereditari siano incustoditi o a rischio di sottrazione, il curatore può preventivamente chiedere l'apposizione dei sigilli prevista dagli artt. 752-761 c.p.c.

IL'inventario descrive i beni ereditari che dovranno essere amministrati dal curatore ed è pertanto assolutamente indispensabile che egli vi partecipi. Le disposizioni di riferimento sono dagli artt. 769 a 777 c.p.c.

Nella prassi viene sempre redatto da un funzionario di cancelleria, assumendo la connotazione di atto pubblico con efficacia probatoria limitata ovviamente alla quantità ed alla descrizione di beni inventariati, in quanto la valutazione degli stessi rimane nell'alveo delle stime soggettive: a questo proposito l'ufficiale incaricato può nominare uno o più esperti estimatori per l'attribuzione del valore quando la particolare natura dei beni mobili lo renda opportuno. (art. 68.....)

Si sottolinea che, a differenza delle procedure fallimentari, le operazioni di inventario devono limitarsi alla mera descrizione dello stato di fatto dei luoghi e dei beni e delle dichiarazioni ricevute senza alcun potere coercitivo ed inquisitorio. Una volta terminato l'inventario si verifica il passaggio in custodia dei beni e dei luoghi dall'ufficiale al curatore al quale vengono consegnate le chiavi dei locali.

Per la valutazione dei beni, il criterio da adottare è quello del valore di realizza, tenendo conto dello stato di fatto in cui si trova il bene e ricordando che l'importo indicato costituirà poi il riferimento per la successiva liquidazione autorizzata dal Tribunale. Per quanto riguarda i beni immobili tutti i relativi diritti reali dovranno essere indicati nell'inventario che riporterà le canoniche descrizioni catastali con l'opportuno ausilio della documentazione reperibile presso le competenti conservatorie dei registri immobiliari e/o di precedenti negozi giuridici dei quali si rinvenga documentazione. Si ricorda peraltro che dovrà essere inventariata anche l'eventuale quota della metà dei beni acquistati, anche dal solo coniuge, del defunto, in vigenza del regime di comunione matrimoniale dei beni ex art. 177 c.c.

Per i diritti immobiliari non è richiesta l'indicazione del valore: la eventuale stima degli stessi dovrà essere affidata ad un professionista in qualità di consulente tecnico ad istanza del curatore nel momento in cui si renda necessario procedere all'alienazione.

I beni mobili dovranno essere descritti accuratamente nella loro natura, quantità, tipologia, stato di conservazione, materiali costituenti. È buona norma, anche ai fini dei riscontri successivi, essere il più analitici possibile.

Per i beni mobili iscritti in pubblici registri, tipicamente autoveicoli, natanti, aereomobili, dovranno essere riportate le informazioni desumibili dai relativi certificati di proprietà e documenti di circolazione, verificando peraltro se all'interno degli stessi vi siano altri beni da inventariare.

I diritti di credito di qualunque natura, valori mobiliari, titoli di credito dovranno essere inventariati normalmente al valore nominale indicando tutti gli estremi identificativi. Per i rapporti di conto corrente bancario o postale dovrà essere indicato il saldo netto alla data di apertura della successione. A questo proposito si ricorda che l'art. 119 comma 4 del d.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'art. 24 del D.Lgs. 342/1999, attribuisce anche all'erede, e quindi al curatore della eredità, il diritto di ottenere dalla banca, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni dal de cuius.<sup>1</sup>

Ai sensi dell'art. 2284 c.c., come regola generale, i soci superstiti, salvo contraria disposizione del contratto sociale, dovranno liquidare la quota societaria al curatore in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento ed entro sei mesi da tale evento, salva la facoltà di scegliere tra lo scioglimento della società o la continuazione con gli eredi e, quindi, teoricamente, anche con il curatore se quest'ultimo vi acconsente.

- modalità liquidazione cancelliere

Al momento del deposito in cancelleria dell'inventario da parte del cancelliere, questi contestualmente deposita istanza di liquidazione delle spettanze. L'onorario del cancelliere viene calcolato moltiplicando il numero di ore (comprese quelle utilizzate per il viaggio) per la tariffa ministeriale lorda oraria di straordinario. Non è previsto rimborso spese.

---

<sup>1</sup> La Banca d'Italia ha ribadito recentemente, con normativa del 25 luglio 2003, che 'il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Le banche indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

Qualora il cancelliere non fosse interessato all'onorario, deve farne espressa rinuncia in calce al verbale.

Le spese per il cancelliere sono spese di giustizia e vanno pagate in prededuzione. Molti curatori attendono la liquidazione dell'attivo o la chiusura della procedura al fine di effettuare il pagamento del cancelliere (in caso di incapacienza, è il creditore/ricorrente che deve farsi carico dell'onere.) Vista l'esiguità della somma, molti curatori liquidano subito il cancelliere anticipandone l'importo. (ovviamente questa modalità è molto gradita dai funzionari....)

L'importo va accreditato sull'IBAN fornito dal funzionario e, solo qualora non sia conveniente aprire un conto intestato alla procedura, pagato in contanti facendosi rilasciare quietanza.

- periti ed esperti

Presso il Tribunale di Torino, eventuali esperti vengono nominati dal Giudice su istanza del cancelliere. Nella riorganizzazione dell'ufficio in corso, si è pensato di velocizzare le procedure rendendo operativo quanto già previsto nell'art. 68 del codice civile.

- deposito, imposta di bollo e registro.

Il deposito dell'inventario è fondamentale per la prosecuzione della curatela in quanto, come detto sopra, è con il deposito dell'inventario che il curatore è nel pieno possesso dei beni e può provvedere alla liquidazione degli stessi. È fondamentale che il curatore si preoccupi di avere i fondi necessari al deposito dell'inventario (imposta di registro, imposta di bollo e liquidazione del cancelliere), altrimenti non è possibile far registrare l'atto. È possibile la registrazione a debito per i soli inventari relativi alle procedure aperte d'ufficio, che sono quelle in cui è parte ricorrente o segnalante la P.A. Ritenere che i verbali di inventario redatti nelle procedure di eredità giacente siano

assoggettabili all'imposta di registro è corretto. Questa è la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 342/E del 23 novembre 2007, all'istanza di interpello del Ministero della Giustizia che aveva prospettato che l'atto in questione doveva essere soggetto a registrazione perchè rientrante tra quelli di cui all'articolo 11 della tariffe, parte I, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di Registro, approvato con DPR 131/1986, secondo lo stesso come indicato nella precedente risoluzione 126/E/2003. Il verbale è un atto avente natura ed efficacia di atto pubblico, un documento redatto, dunque, da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede con l'osservanza di precise formalità stabilite dalla legge. La risposta dell'agenzia ha confermato quanto indicato dal Ministero nell'istanza. Infatti, codice civile alla mano, il curatore della eredità giacente è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità (artt. 529 e 484) attraverso la presentazione di una istanza (art. 769 cpc) al Giudice del luogo di apertura della successione: quest'ultimo procederà alla nomina del pubblico ufficiale che deve materialmente provvedervi.

Quindi il verbale di inventario redatto dal pubblico ufficiale ha natura di atto pubblico non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e, di conseguenza, soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, cioè 200 euro. Per quanto riguarda l'imposta di bollo si fa riferimento all'allegato A al DPR 26/10/1972 n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo), all'art. 1 laddove per ATTI E SCRITTI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO SIN DALL'ORIGINE si fa riferimento ad atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi...

- problematiche relative ad inventari incompleti o tardivi: sebbene non vi sia un termine entro il quale formare l'inventario, è bene provvedervi

quanto prima, per poter consentire la gestione (vendita beni, pagamento debiti.....) della curatela. Di recente abbiamo avuto due casi in cui, a causa dell'inventario incompleto (mancanza dei dati catastali degli immobili) non è stato possibile concludere l'atto notarile di vendita, cio' esponendo a rischio di risarcimento danni il cancelliere ed il curatore.....E' altresì opportuno (in particolare laddove non vi sia capienza) formare un unico verbale, poichè ogni supplemento da' luogo ad una nuova registrazione.

- propedeuticità alle operazioni di gestione:

come anzi detto, non è possibile gestire i beni senza aver depositato inventario

- casi particolari: inventari fuori sede, inventari in ufficio, inventari fuori italia.

Nel caso di inventari fuori sede, vige la seguente prassi: laddove il cancelliere di Torino nominato per le operazioni fosse disponibile a recarsi anche fuori sede (e qualora il Giudice lo autorizzi su espressa richiesta del cancelliere), il curatore (che ne deve fare richiesta) può avvalersi dell'opera dello stesso anche per gli inventari fuori sede, estero compreso.

- Quando non si va 'in loco' ad effettuare operazioni di inventario.

Non sempre è necessario recarsi in loco ad effettuare il sopralluogo per la verbalizzazione dell'inventario. I casi nei quali si procede ad un inventario in cancelleria (tutti di competenza del funzionario sottoscritto per consolidata prassi, da redarsi di norma negli orari di ufficio senza diritto a compenso alcuno) sono: immobile locato a terzi e da questi stabilmente occupato, terreni, residenze quali case di riposo o istituti di cura, immobili in comproprietà'.

## ISPEZIONE MINISTERIALE

Come tutti i servizi, anche le eredità giacenti sono soggette ad ispezione ministeriale. Proprio per la tipologia di procedura (che prevede imposte di bollo, di registro, spese di giustizia....) le ispezioni (che hanno cadenza quadriennale) si concentrano in particolare su questi aspetti ed il cancelliere addetto può venire chiamato ad addebiti contabili per danno erariale nel caso di incompleta o non corretta applicazione dei tributi (quindi cari curatori non prendetevela tanto se vi opprimo con le mie continue richieste di marche ed imposte di registro.....). Vi sono alcune istanze che sono soggette a contributo unificato: tra queste rientrano il ricorso ex art. 481 cc. e le istanze di vendita dei beni mobili ed immobili (v. determinazione ufficio legislativo 4/2-641 del 23 dic. 2008

Oltre a questo, l'ultima ispezione ha ribadito che le procedure devono essere definite entro 10 anni dalla morte, che è necessario verificare regolarmente lo stato delle procedure sollecitando i curatori e che non è possibile effettuare prenotazioni a debito delle spese di giustizia: l'art. 148 del T.U. spese di giustizia (prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese) recita..... *'nelle procedura dell'eredità' giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.*

*Sono spese prenotate a debito: il contributo unificato, il diritto di copia.*

*Sono spese anticipate dall'erario: le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio, le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati ed appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge; le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.*

*Il Magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva, a carico del curatore, nella qualita', se la procedura si conlcude senza che intervenga accettazione.*

*L'ipotesi considerata dalla norma è quella in cui il giudice procede d'ufficio, in mancanza di richiesta di persone interessate, alla nomina del curatore dell'eredita' non accettata.'*

Il Presidente d.ssa NOSENGO, nella sua organizzazione della Sezione, ha emanato una disposizione esplicativa indirizzata a tutti i curatori (del 16.10.2014). Si cogli l'occasione per segnalare come negli ultimi anni l'ufficio sia riuscito ad abbattere del 50 per cento le pendenze grazie ad una costante attivita' di controllo e vigilanza da parte dei giudici.

Grazie per la pazienza.